

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXIV

n. 5

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

d'iniziativa dei senatori LORETO e BERTONI

approvata il 21 settembre 1995

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame degli elenchi analitici del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero

La 4^a Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli elenchi analitici del patrimonio alloggiativo del Ministero della difesa e dell'elenco degli alloggi non più utili del medesimo Ministero, trasmessi al Senato il 30 maggio 1995;

premesso che il patrimonio abitativo della Difesa deve soddisfare primariamente esigenze di funzionalità ed efficienza dello strumento militare, salvaguardando altresì,

compatibilmente con dette esigenze, le finalità di protezione sociale del personale militare;

rilevato

che nel corso del tempo il Ministro della difesa non ha adempiuto in modo esauriente e puntuale gli obblighi di informazione a cui la legge lo vincola nei confronti del Parlamento;

che in particolare i piani annuali di gestione presentati dal Ministro negli ultimi due anni, in adempimento della previsione di cui all'articolo 9, comma 7 della legge

n. 537 del 1993, non contengono esaurienti notizie circa la localizzazione degli alloggi di servizio sul territorio nazionale, la loro qualità e le condizioni di uso, i tempi di costruzione o di acquisto degli alloggi, l'osservanza delle prescrizioni di legge circa l'utilizzazione dei canoni di concessione degli alloggi per la manutenzione di quelli esistenti e l'acquisto di nuovi;

che non risultano adottati i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 sulla rideterminazione dei canoni dal 1° gennaio 1994;

che non risulta, peraltro, emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 6 dello stesso articolo 9 della legge n. 537 sulle modalità di alienazione dei beni pubblici ad eccezione di quelli necessari per assicurare la mobilità;

che non risultano adempiute le prescrizioni di cui all'articolo 43 della legge n. 724 del 1994, relative alla determinazione dei canoni per gli alloggi ASI e ASIR, nonché all'emanazione dei regolamenti per la disciplina delle proroghe temporanee della concessione e per l'utilizzo del fondo-casa;

ritenuto

che occorre conoscere:

a) se tutti gli alloggi indicati nel piano di gestione risultino attualmente occupati da persone aventi titolo e se in particolare gli alloggi di servizio all'incarico (ASI) e gli alloggi di servizio all'incarico con rappresentanza (ASIR) risultino assegnati in concessione ai titolari degli incarichi previsti dalla legge ed elencati dal regolamento;

b) quale sia mediamente nelle diverse regioni del territorio nazionale l'entità dei canoni pagati e se i canoni vengano regolarmente trattenuti in tutti i casi previsti dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994 sulle retribuzioni dei militari;

ritenuto altresì

che in ogni caso le scadenze delle concessioni - dato che la legge e il regolamento prevedono possibilità di proroghe - si dovrebbero far valere soltanto in presenza di richieste insoddisfatte di altri militari aventi

titolo all'alloggio e in ogni caso dopo l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 43 della legge n. 724 del 1994;

che le trattenute per il pagamento dei canoni maggiorati per gli utenti che non hanno più titolo alla concessione hanno creato gravi disagi, anche perchè i nuovi canoni pesano in misura non indifferente sui bilanci delle famiglie dei militari;

che a tali disagi è stata comunque data una prima positiva risposta, prevedendo per la riscossione degli arretrati un'ampia dilazione;

che comunque la Commissione, trascorso il tempo utile per l'adempimento delle prescrizioni di legge da parte del Governo, ritiene necessario procedere alla predisposizione di relazioni analitiche sui singoli punti del presente documento, ai sensi degli articoli 46 e 50 del Regolamento;

impegna

il Ministro della difesa a fornire le informazioni richieste e a provvedere nel più breve tempo possibile agli adempimenti indicati.

Lo impegna altresì:

a) ad emanare un nuovo regolamento in cui sia diversamente articolata la scadenza delle concessioni degli alloggi di servizio temporaneo (AST);

b) a rivedere rigorosamente il numero degli alloggi all'incarico, eventualmente modificando l'allegato c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 1° marzo 1980, in modo che gli incarichi che richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio siano soltanto quelli collegati ad effettive ed attuali necessità funzionali, in conformità dell'articolo 8, secondo comma della legge n. 497 del 1978;

c) a prevedere, in analogia a quanto disposto dalla normativa generale, forme di contraddittorio tra associazioni rappresentative degli inquilini e l'Amministrazione della difesa qualora occorra procedere alla determinazione dell'equo canone;

d) a rivedere in ogni caso le misure dei canoni in base alle tipologie catastali effettive, considerato che spesso l'attuale classi-

ficazione è inadeguata per eccesso rispetto alle effettive caratteristiche degli immobili;

e) a risolvere la questione degli alloggi inutilizzati;

f) a procedere ad una incisiva revisione del regime degli alloggi per assegnatari e custodi, onde evitare che si perpetuino situazioni anomale e discutibili;

g) a disporre che nella determinazione del cosiddetto canone medio, applicabile su tutto il territorio nazionale, non siano penalizzati quanti conducono gli alloggi nelle zone ove il canone effettivo, calcolato secondo la normativa generale, risulta inferiore al canone medio;

impegna altresì il Ministro della difesa,

ove si renda necessario procedere al recupero degli alloggi dei *sine titolo*, a non derogare dai seguenti criteri:

1) preliminarmente ricorso all'utilizzo degli alloggi vuoti e al ripristino di quelli non utilizzati;

2) adozione di forme più incisive e severe di controllo per evitare ogni forma di abuso, che si può verificare, per esempio, quando gli assegnatari sono proprietari di altra o di altre abitazioni;

3) graduazione degli interventi non in base alla data di perdita del titolo ma partendo dagli assegnatari percettori di redditi più elevati;

impegna infine il Governo

ad avviare le procedure per l'alienazione degli alloggi ritenuti non più utili all'Amministrazione, per procedere a nuovi investimenti per la costruzione di abitazioni, predisponendo le misure di carattere legislativo e regolamentare che consentano al Ministero della difesa di impiegare direttamente le risorse ricavabili dalla dismissione di beni demaniali e patrimoniali.

